

COMUNE DI ACI CASTELLO

PROVINCIA DI CATANIA

DETERMINA SINDACALE N. 56 DEL 21 APR. 2011

OGGETTO: Nomina del medico competente ai sensi del D. Lgs. 81 del 09/04/2008.

Il sottoscritto Dr. Filippo Drago in qualità di Legale Rappresentante, Sindaco e Datore di lavoro del Comune di Acicastello con sede legale in Acicastello, Via Dante n. 28, P.I. 00162000871,

NOMINA MEDICO COMPETENTE

la dr.ssa Fantauzzo Rosa, in qualità di libero professionista, "Specialista in Medicina del Lavoro" domiciliata in via Cesare Vivante n 48, Catania P.IVA 04433870872, "dal 21/04/2011 fino allo espletamento delle visite mediche di sorveglianza sanitaria per i cantieri di lavoro istituiti nel comune di Acicastello con Decreti Assessoriali n. 302 – 303 – 304 – 305 – 306 del 24/11/2010 avviati nel comune di Acicastello con decorrenza 21/04/2011,

che si assume la responsabilità dei seguenti incarichi e attività:

- a) collabora con il DL e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di promozione della salute, secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, di cui alla lettera f), aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il MC concorda con il DL il luogo di custodia;
- d) consegna al DL, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione;
- f) invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina generale;


- g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al DL, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al DL ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- m) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all'articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

La presente nomina ha validità limitata alla sorveglianza sanitaria sui cantieri di lavoro avviati con decreti assessoriali n. 302-303-304-305-306. Il presente documento ha carattere di scrittura privata tra le parti ed è regolata dalle disposizioni del Codice Civile.

Con separato provvedimento a cura del Dirigente dell'area 1^ Affari Generali e Risorse Umane si provvederà ad effettuare l'impegno di spesa.

Data, 21/04/2011

Il Sindaco (Datore di Lavoro)
Dr. Filippo Drago

.....


Per Accettazione
(Il Medico Competente)

